

Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valle del Savio delle funzioni in materia di catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo stato dalla normativa vigente (Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. c)

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2014 nella Sede dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con la presente convenzione, tra i signori:

- LUCCHI PAOLO nato a CESENA il 01/10/1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** (codice fiscale: 00749660403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 24 del 30/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
 - MOLARI FABIO nato a MONTIANO il 10/09/1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22/07/2014 dichiarata immediatamente eseguibile;
 - GUIDI GUIDO nato a VERGHERETO il 05/09/1952 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 23/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con il presente articolo si stabilisce la gestione associata delle funzioni e servizi comunali, in materia di :

- CATASTO (ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente)


in attuazione al D.Lgs 112/98 articolo 66 e smi - DL 78/2010 articolo 19, convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2012, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 Legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del DL 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed in base a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 23 del 11/03/2014 che espressamente prevede il coinvolgimento dei Comuni e delle loro unioni all'interno delle attività di revisione degli estimi catastali.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della convenzione è individuato nel territorio dei Comuni che sottoscrivono il presente atto.

3. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene secondo le modalità definite nel progetto organizzativo che verrà approvato dalle Giunte degli enti aderenti e dalla Giunta dell'Unione.



2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di competenza.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.


Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. La funzione oggetto della presente convenzione è gestita dalla struttura definita nel progetto organizzativo che approveranno le Giunte dei Comuni aderenti alla stessa.
2. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato di seguito.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione che, fino all'approvazione del Regolamento dell'Unione, è quello attualmente vigente presso la Comunità Montana. Il suddetto responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti, coordinandosi perciò con gli enti contraenti.
4. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.
5. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.
6. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
7. L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
8. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando o il distacco, il personale necessario allo svolgimento della funzione.

9. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
10. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
11. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dal successivo c. 5 della presente convenzione.
2. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
3. I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati in origine ai Comuni contraenti, andranno conferiti all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
4. Tutte le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni secondo i criteri di riparto di cui al succ. c. 5. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione alle unità immobiliari censite nel comune di riferimento.
6. L'unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.



7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una proposta di preventivo annuale di gestione predisposta dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

8. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a. l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

b. il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

9. Le previsioni di entrata e spesa del servizio sono su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. L'ipotesi di bilancio annuale di previsione dell'Unione viene esaminato, entro un mese dalla consegna, dall'organo competente che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci le stesse somme di riferimento e di comunicare tale iscrizione all'Unione. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

10. Ogni qual volta l'Unione, in relazione alla gestione associata, rilevi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, ne dà comunicazione agli stessi per le necessarie modifiche. In caso di esito negativo della richiesta di variazione di bilancio la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. Eventuali avanzi o disavanzi di gestione rilevate nel rendiconto saranno iscritte nel bilancio di previsione o utilizzate per specifici progetti.

11. Gli oneri di pertinenza di ciascun comune sono versati quadrimestralmente entro i primi quindici giorni del quadrimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è la sede dell'Unione e, per le attività da svolgersi in forma decentrata, è la sede dei singoli Comuni.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di quelli aderenti alla presente convenzione.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 c. 5 della L.R.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione sarà attivata secondo le modalità previste dal progetto organizzativo approvato dalle Giunte degli Enti aderenti ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall'art. 9.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 –REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La durata minima del conferimento della funzione di cui all'oggetto è stabilita in 5 anni.

2. E' facoltà di ogni Comune decorso il periodo di 5 anni di cui al c. 1 revocare unilateralmente il conferimento della funzione adottando apposita deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione e Consigli degli altri Enti aderenti prenderanno atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.

3. La revoca ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno 12 mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.

4. Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente c.2.

Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

5. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

7. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carico all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

8. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

9. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO


1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO



IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTIANO



IL SINDACO DEL COMUNE DI VERGHERETO